



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia Forlì-Cesena
-Ufficio Attività Economiche-

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL
D.LGS. 31/03/1998, N.114 E DELLA L.R.
25/06/1999, N. 12 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI**

(Approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 30/11/01 e modificato con Delibera di C.C. n. 12 del 14/03/08, con Delibera di C.C. n.79 del 22/12/22, con Delibera di C.C. n.37 del 08/06/23 e con Delibera di C.C. n. 44 del 28/07/2023)

INDICE GENERALE

CAPO I

Disciplina generali dei mercati

Art. 1	Calendario dei mercati	pag. 4
Art. 2	Classificazione dei mercati	pag. 4
Art. 3	Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio	pag. 5
Art. 4	Riassegnazione dei posteggi	pag. 5
Art. 5	Spostamenti di posteggio per miglìoria	pag. 6
Art. 6	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 6
Art. 7	Gestione del registro delle presenze maturate	pag. 7
Art. 8	Scambio consensuale dei posteggi	pag. 7
Art. 9	Ampliamento del posteggio	pag. 8
Art. 10	Decadenza e sospensione della concessione del posteggio	pag. 8
Art. 11	Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione	pag. 9
Art. 12	Limiti e durate delle concessioni	pag. 10
Art. 13	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 10
Art. 14	Determinazione degli orari	pag. 10
Art. 15	Concomitanza del mercato con fiere o festività	pag. 10
Art. 16	Obbligo di esibire l'autorizzazione	pag. 11

CAPO II

Produttori Agricoli

Art. 17	Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 12
Art. 18	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 12

CAPO III

Commercio Itinerante

Art. 19	Modalità di svolgimento	pag. 13
---------	-------------------------	---------

CAPO IV

Posteggi isolati

Art. 20	Applicabilità disposizioni di cui al Capo I	pag. 14
---------	---	---------

CAPO V

Disciplina generale delle fiere e manifestazioni analoghe che hanno luogo nel territorio comunale

Art. 21	Calendario delle fiere e delle manifestazioni	pag. 15
Art. 22	Aree specializzate delle manifestazioni fieristiche	pag. 15
Art. 23	Classificazione delle fiere	pag. 17
Art. 24	Disciplina delle fiere straordinarie	pag. 17
Art. 25	Assegnazione posteggi in concessione decennale	pag. 18
Art. 26	Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: Disciplina transitoria	pag. 19
Art. 27	Assegnazione temporanea dei posteggi	pag. 19
Art. 28	Somministrazione alimenti e bevande	pag. 20
Art. 29	Concomitanza del mercato con fiere o festività	pag. 20
Art. 30	Spostamenti di posteggio per miglìoria	pag. 21
Art. 31	Gestione del registro delle presenze maturate	pag. 21
Art. 32	Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio	pag. 21
Art. 33	Revoca dell'autorizzazione	pag. 22
Art. 34	Applicabilità altre disposizioni	pag. 22

CAPO VI

Disposizioni Comuni

Art. 35	Norme in materia di funzionamento di fiere e mercati	pag. 23
Art. 36	Circolazione nelle aree di mercato	pag. 24
Art. 37	Canone per la concessione dei posteggi	pag. 24
Art. 38	Disposizioni in materia di subingresso	pag. 25
Art. 39	Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario	pag. 25
Art. 40	Individuazione delle aree pubbliche di vendita	pag. 25
Art. 41	Sanzioni	pag. 26
Art. 42	Abrogazione precedenti disposizioni	pag. 26

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

ART. 1

Calendario dei mercati

1. Il calendario dei mercati è così stabilito:

- **MERCATO DI SAN MAURO PASCOLI:**

mercato settimanale annuale che si svolge nel Capoluogo nella giornata di sabato;

- **MERCATO STAGIONALE DI SAN MAURO MARE:**

mercato settimanale stagionale con decorrenza dal 15/05 al 15/09 di ogni anno che si svolge nella frazione Mare nella giornata di lunedì;

- **MERCATINI SERALI:**

mercatini serali stagionali con decorrenza dal 25/05 al 08/09 di ogni anno che si svolgono nella frazione Mare (Via Marina) nelle serate di Mercoledì e Venerdì.

ART. 2

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. I mercati sono così classificati:

- a)** mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

- b)** mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

- c)** mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti, eventuali modalità organizzative potranno essere stabilite con Ordinanza del Sindaco.

3. Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

- a)** per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

- b)** per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 3

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base di una graduatoria predisposta conformemente ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e successive modificazioni:

- a)** maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione possedute alla data di scadenza del bando;
- b)** maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, se l'autorizzazione è stata rilasciata per la prima volta all'attuale titolare, o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione e/o certificato storico presentato dall'operatore medesimo, stabilendo, in caso di ulteriore parità, i criteri:
- c)** data d'iscrizione al registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
- d)** sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.

3. La disponibilità di posteggi libera è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano espliciti i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici e delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggi attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 5.

5. Si applica il vigente "Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)" approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 28/11/2019.

ART. 4

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a)** trasferimento del mercato in altra sede;
- b)** trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi, avviene, sulla base della graduatoria stilata con i criteri i cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di G.R. n. 1368/99;

- a)** maggior anzianità di mercato, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di che trattasi;
- b)** maggior anzianità di attività riferita all'azienda, compresa quella maturata da eventuali precedenti titolari della stessa;

con l'applicazione, in caso di parità, dei criteri stabiliti al precedente art. 3 c. 1.

3. Ai fini della riassegnazione dei posteggi, verrà utilizzato, in deroga al comma 2, il solo criterio della maggior anzianità di licenza se il Comune si trova nell'impossibilità, per mancanza di dati d'archivio, di ricostruire le concessioni storiche degli attuali operatori.

4. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

5. Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica, oppure secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico, per dimensioni delle strutture degli operatori (automarket) e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 5

Spostamenti di posteggio per miglitoria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 4 c. 2.

2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglitoria si svolgono previa informazione agli operatori, da parte del Comune, sulle modalità di presentazione delle istanze.

4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne hanno fatto richiesta, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 3 comma 1.

5. Le assegnazioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamenti.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per miglitoria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 6

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. Gli operatori di commercio su area pubblica ed i produttori agricoli non concessionari di posteggio possono chiedere di essere ammessi a frequentare i mercati a cui sono interessati.

La domanda deve contenere, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, gli estremi della relativa autorizzazione (numero, data di rilascio, comune che ha provveduto al rilascio, settore merceologico autorizzato) nonché numero di partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese. Il competente ufficio comunale provvede semestralmente alla redazione della graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la mancata presenza per due anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.10, commi 3, 4 e 5.

3. La presenza, ai fini della graduatoria di cui al comma 1, viene conteggiata all'operatore:
 - quando venga a quest'ultimo assegnato un posteggio ed ivi egli svolga la propria attività di vendita per tutta la durata del mercato;
 - quando, esaurita l'assegnazione dei posti liberi, l'operatore sia presente sul luogo dell'assegnazione con la propria struttura di vendita.
4. Ai fini della validità della partecipazione alla "spunta" per l'assegnazione giornaliera dei posti vacanti, fatto salvo l'inserimento in graduatoria, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante, se trattasi di società, di dipendente, collaboratore familiare o incaricato, sempre che muniti di autorizzazione in originale.
5. La procedura di assegnazione ha inizio all'orario prestabilito per l'occupazione del posteggio.
6. Qualora il mercato sia del tipo a "merceologia esclusiva", anche l'assegnazione giornaliera deve rispettare il settore di appartenenza.
7. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori già concessionari anche di un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
8. Si applica il vigente "Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)" approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 28/11/2019.

ART. 7

Gestione del registro delle presenze maturate

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di un collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
3. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per l'occupazione del posteggio, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
4. Nel caso di rinuncia del posteggio disponibile, all'operatore non viene conteggiata la presenza.

ART. 8

Scambio consensuale dei posti

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posti, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posti non è ammesso per i posti per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

ART. 9

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G.R. n. 1368/99, purchè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
- c) è vietata la cessione parziale del posteggio.

2. Nelle modalità di cui al precedente punto a) si intendono per posteggi contigui un massimo di quattro posteggi rispettivamente due per ogni lato in relazione al posteggio interessato

3. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- a) acquisizione, da parte del soggetto o soggetti interessati al posteggio;
- b) restituzione dei titoli acquisiti al Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
- c) l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio rinunciato, fermo restando il limite degli 80 mq. stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G.R. n. 1368/99;
- d) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

4. È fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempre che sussistano le condizioni di viabilità, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

ART. 10

Decadenza e sospensione della concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio con conseguente revoca dell'autorizzazione per una delle seguenti cause:

- perdita dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per i mercati settimanali (che si svolgono tutto l'anno) e ad un terzo delle giornate previste in tutti gli altri casi;

fatte salve:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;

- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del patrono o nei mercati anticipati.
- d) non vengono considerate assenze le ferie che si effettuano per tre settimane, previa comunicazione al Comune, 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

2. È invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato per l'occupazione del posteggio, salvo cause di forza maggiore.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

4/Bis. Nel caso di certificazione prodotta oltre il termine di cui al precedente comma 3, si applica comunque la sanzione prevista all'art. 41, nei limiti previsti per le violazioni dell'art. 14 e 35. (modifica apportata con delibera n. 50 del 29/06/2006)

5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

7. La concessione del posteggio è sospesa nei casi di accertato mancato versamento di quanto dovuto per i tributi comunali. In tal caso viene assegnato un termine di 90 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Durante il periodo di sospensione l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.

ART. 11

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'Art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

2. Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione;
- il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

ART. 12
Limiti e durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere riferite all'intero anno solare o a parte di esso. Esse cessano allo loro naturale scadenza ovvero per rinuncia del titolare.

Le concessioni sono tacitamente rinnovate per un uguale periodo alla scadenza qualora l'organo comunale competente non comunichi 6 mesi prima all'interessato l'intenzione contraria.

ART. 13
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, un nuovo posteggio, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine in altra area individuata con le modalità previste dalla normativa vigente.

1. La revoca del posteggio può essere temporanea.

ART. 14
Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della G.R. n. 12/99 e successive modificazioni;

2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

3. Per i mercati l'orario di vendita (stabilito dall'ordinanza sindacale n. 723 del 01/06/94) è attualmente il seguente:

- **Mercato di San Mauro Pascoli:** dalle ore 07,00 alle 13,00, con operazioni di montaggio fra le ore 06,00/08,00 e smontaggio fra le ore 12,00/14,00; l'occupazione del posteggio dovrà avvenire entro le ore 08,00 e non può comunque terminare prima delle ore 12,00.
- **Mercato Stagionale di San Mauro Mare:** dalle ore 7,30 alle ore 13,00, con operazioni di montaggio fra le ore 06,30/07,30 e smontaggio fra le ore 12,00/14,00; l'occupazione del posteggio dovrà avvenire entro le ore 08,00 e non può comunque terminare prima delle ore 12,00.
- **Mercatini serali:** dalle ore 19,00 alle ore 23,30, con operazioni di montaggio fra le ore 18,00/19,00 e smontaggio fra le ore 23,00/24,00; l'occupazione del posteggio dovrà avvenire entro le ore 19,00 e non può comunque terminare prima delle ore 23,30.

Durante la vigilia di Natale e Pasqua è consentita la protrazione dell'orario fino alle ore 20.

ART. 15
Concomitanza del mercato con fiere o festività

1. In caso di concomitanza del mercato con manifestazioni fieristiche, lo svolgimento del mercato ad altra data, può essere effettuato sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Nel caso in cui il giorno di mercato nel capoluogo ricada in una festività a tutti gli effetti di Legge, si procederà con l'individuazione di una diversa giornata di mercato, attraverso Ordinanza Sindacale, solo laddove detta volontà venga manifestata formalmente dal 50% + 1 dei titolari di posteggio. Il termine ultimo per la presentazione di dette volontà è fissato a 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti il giorno di mercato che ricade in giornata festiva. Tale volontà potrà essere manifestata al Comune di San Mauro Pascoli con il mezzo ritenuto più idoneo dai titolari di posteggio. Nel caso in cui non si dovessero verificare tali condizioni, la giornata di mercato ricadente in giornata festiva si considera annullata, senza che ciò comporti alcun pregiudizio in ordine alle presenze dei titolari di posteggio. Per la località balneare, invece, verrà mantenuto il mercato o mercatino serale anche se ricadente in giornata festiva (2giugno e/o 15 agosto). Qualora ricorrano due o più di due giorni consecutivi di festa comprendenti il sabato ed il venerdì, il Sindaco, con apposito atto comunicato tempestivamente a tutti gli assegnatari dei posteggi, stabilirà il giorno in cui si effettuerà il mercato ambulante settimanale limitatamente alla settimana interessata. Per la località balneare, invece, verrà mantenuto il mercato o mercatino serale anche se ricadente in giornata festiva (2giugno e/o 15 agosto). Qualora ricorrano due o più di due giorni consecutivi di festa comprendenti il sabato ed il venerdì, il Sindaco, con apposito atto comunicato tempestivamente a tutti gli assegnatari dei posteggi, stabilirà il giorno in cui si effettuerà il mercato ambulante settimanale limitatamente alla settimana interessata.

ART. 16

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO II

PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 17

Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99 applicando come criterio il maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempre che rilevate o documentabili dall'interessato con autocertificazione; in caso di ulteriore parità vale la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese con la modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso del Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza annuale, assegnando un periodo di tempo non inferiore 30 giorni per la presentazione delle domande.
4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di nuovo mercato.
6. È effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

ART. 18

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 17, comma 1.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
3. La procedura di assegnazione ha inizio all'orario prestabilito per l'occupazione dei posteggi..

CAPO III

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 19

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante può essere svolto dai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. A) e B) del D. Lgs. n. 114/98, nonché dagli agricoltori ai sensi della Legge n. 59/63, sostando sulla stessa area non più di due ore e con spostamenti da un'area all'altra di almeno 500 metri, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del Codice della Strada;
2. La suddetta attività è vietata per motivi inerenti problemi di organizzazione del traffico, per motivi di polizia stradale, per motivi ambientali e di pubblico interesse nella località balneare, fra la nuova SS16 ed il mare, nel centro storico e nel raggio di 500 m. dal centro stesso, nelle strade classificate ai sensi del vigente codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - a) strade extraurbane principali;
 - b) strade extraurbane secondarie;
 - c) strade urbane di scorrimento.
3. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, come strade locali è, di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. L'attività può essere effettuata per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, con mezzi motorizzati od altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Durante lo svolgimento di mercati e fiere è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 m. rispetto all'area mercatale o fieristica.
6. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPO IV

POSTEGGI ISOLATI

ART. 20

Applicabilità disposizioni di cui al Capo I

1. Qualora venissero individuati dei posteggi isolati (al momento non presenti) le disposizioni applicabili di cui al precedente Capo I sono:

- a)** art. 3, commi 1, 2 e 3, considerando ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lett. a) e b), per l'assegnazione di altri posteggi in ambito comunale;
- b)** all'art. 9, comma 3;
- c)** agli artt. 6 - 11 - 12 - 14 - 36 - 37 - 38 e 39.

CAPO V

DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE CHE HANNO LUOGO NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 21

Calendario delle fiere e delle manifestazioni

1. Il Calendario delle fiere e delle manifestazioni analoghe è così stabilito:

a) SAGRA DI CARNEVALE:

periodo di svolgimento: penultima domenica di carnevale.

b) FIERA DEI FAROCCOLI :

periodo di svolgimento: terzo fine settimana di aprile.

c) SAGRA DI SAN CONO:

periodo di svolgimento: seconda domenica di giugno.

d) FIERA DI SAN PIETRO E PAOLO ALLA TORRE:

periodo di svolgimento: il fine settimana coincidente con l'ultima domenica di giugno.

e) FIERA DELLA CONCHIGLIA:

periodo di svolgimento: il fine settimana coincidente con la prima domenica di luglio.

f) SAGRA DI FERRAGOSTO:

periodo di svolgimento: il 15 agosto.

g) FESTA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA:

periodo di svolgimento: il fine settimana coincidente con la terza domenica di settembre.

h) FIERA DI SAN CRISPINO :

periodo di svolgimento: la giornata festiva del S. Patrono ed il fine settimana seguente o precedente tale festività ricadente nella giornata del 25 ottobre.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il periodo di svolgimento delle fiere e delle manifestazioni analoghe, con l'esatta indicazione dei giorni, può essere stabilito dall'organo comunale competente sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 22

Aree specializzate delle manifestazioni fieristiche

1. Per ciascuna manifestazione fieristica a merceologia esclusiva (eccetto la sagra di ferragosto) istituite nell'ambito del territorio comunale sono individuate le seguenti aree specializzate:

a) SAGRA DI CARNEVALE: (n. 4 posteggi previsti)

nell'ambito della manifestazione è consentita esclusivamente la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- **dolciumi**
- **gastronomia tipica locale**

- giocattoli
- palloncini ad elio

b) FIERA DEI FAROCCOLI: (n. 100 posteggi previsti di cui 10 riservati ai produttori agricoli di interesse locale, 20 al settore alimentare e 70 al settore non alimentare)

nell'ambito della manifestazione è consentita esclusivamente la commercializzazione dei prodotti organizzati per settori merceologici in base alla suddivisione in zone dell'area fieristica:

c) SAGRA DI SAN CONO: (n. 16 posteggi previsti – fiera ordinaria)

nell'ambito della manifestazione è consentita, indifferentemente, la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle merceologiche del settore “alimentare” e “non alimentare”.

d) FIERA DI SAN PIETRO E PAOLO ALLA TORRE: (n. 10 posteggi previsti)

è ammessa esclusivamente la commercializzazione di merceologia esclusiva:

- antiquariato
- cose vecchie

e) FIERA DELLA CONCHIGLIA: (n. 80 posteggi previsti di cui 20 destinati al mercatino delle pulci e dell'artigianato).

nell'ambito della manifestazione è consentita esclusivamente la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- conchiglie, minerali e fossili
- chincaglieria e souvenirs
- artigianato locale e tipico internazionale
- erbe officinali e articoli esoterici
- quadri, disegni e sculture

f) SAGRA DI FERRAGOSTO: (n. 7 posteggi previsti – fiera ordinaria)

nell'ambito della manifestazione è consentita, indifferentemente, la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle merceologiche del settore “alimentare” e “non alimentare”.

g) FESTA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA: (n. 4 posteggi previsti)

nell'ambito della manifestazione è consentita esclusivamente la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- dolciumi
- gastronomia tipica locale
- giocattoli
- palloncini ad elio

h) FIERA DI SAN CRISPINO: (n. 170 posteggi previsti, di cui 30 destinati al mercatino delle pulci e dell'artigianato).

nell'ambito della manifestazione è consentita, indifferentemente, la commercializzazione dei prodotti rientranti nelle merceologiche del settore “alimentare” e “non alimentare”. L'intera via P. Guidi è riservata in concessione decennale alla vendita di sole calzature (è fatta salva l'occupazione temporanea con altra merceologia), con divieto di collocare tale specializzazione merceologica nella restante area della fiera, anche giornalmente.

ART. 23

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12/99, così come ulteriormente specificato al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predestinate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie**, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2 .
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a)** per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b)** per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 24

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Per le fiere straordinarie l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 25, comma 1 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempre che si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L' istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:
 - i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero di posteggio ed il relativo dimensionamento;
4. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento, stante quanto previsto al punto 1, lett. F) della deliberazione della G.R. n. 1368/99.
5. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con delibera di C.C. la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo allo svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.

6. Gli operatori interessati possono partecipare ad una fiera straordinaria se muniti di autorizzazione rilasciata nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art. 28 comma 1, lett. A), D. Lgs. N. 114/98 e/o di autorizzazione rilasciata nell'ambito di qualunque Regione italiana, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. B), D. Lgs. N. 114/98. In base alle domande pervenute il Comune predispone una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla delibera Regionale n. 1368/99 e riportati al successivo art. 25, finalizzata alla scelta del posteggio.

7. L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata di norma sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, sempre che la stessa non sia prevista in concomitanza con altre manifestazioni mercantili o fieristiche, non aventi carattere saltuario.

ART. 25

Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99:

- a) maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; stabilendo, in caso di parità, gli ulteriori criteri:
- c) data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
- d) sorteggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.

3. La concessione decennale di posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.

4. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate ed eventualmente, su richiesta degli operatori interessati, previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 5.

7. Il titolare di concessione decennale di posteggio deve manifestare la propria volontà di partecipare alla fiera di che trattasi mediante il versamento della tariffa di partecipazione, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera. Il mancato versamento entro tale termine viene considerato come manifestazione di volontà di non partecipare alla fiera limitatamente all'edizione in questione ed il posteggio è considerato libero ed assegnabile con le modalità previste dal successivo art. 27.

8. Gli operatori che per comprovabili cause di forza maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.

9. Si applica il vigente “Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)” approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 28/11/2019.

ART. 26

Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: Disciplina transitoria

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno presentare domanda di concessione decennale del posteggio, in base a quanto stabilito dalla L.R. n. 12/99, è fissato in 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento. La domanda, in tal caso, è da intendersi come richiesta di partecipazione e come richiesta di concessione decennale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.

3. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 12/99, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

ART. 27

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.

2. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.

3. Gli operatori non in possesso di concessione decennale di posteggio, al fine della partecipazione della fiera devono:

- essere in possesso di autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica o di certificato che attesti la qualità di produttore agricolo;
- presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede a tal fine la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

4. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri di cui all'art. 25, comma 1.

5. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

6. Nell'arco della settimana antecedente lo svolgimento della fiera, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

7. Agli effetti di cui al comma precedente, gli operatori titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta.

8. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, stabilito con ordinanza del Sindaco, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.

9. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che, nonostante non rientrino in graduatoria, sono presenti all'assegnazione sulla base comunque dei criteri precedentemente citati all'art. 25.

10. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate e nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione decennale, la revoca della stessa, fatti salvi i periodi di assenza per malattie, gravidanza o servizio militare.

ART . 28

Somministrazione alimenti e bevande

1. La somministrazione di alimenti e bevande può effettuarsi o tramite automezzo attrezzato o con strutture adeguate dal punto di vista igienico sanitario. Per gli operatori non provvisti di automezzo attrezzato la somministrazione può avvenire esclusivamente all'interno di apposite aree rispondenti alle caratteristiche previste dalla vigente normativa igienico sanitaria; i posteggi di tali aree sono esclusivamente riservate all'attività di somministrazione.

ART. 29

Concomitanza del mercato con fiere o festività

1. In caso di concomitanza del mercato con manifestazioni fieristiche, lo svolgimento del mercato ad altra data, può essere effettuato sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Nel caso in cui il giorno di mercato nel capoluogo ricada in una festività a tutti gli effetti di Legge, si procederà con l'individuazione di una diversa giornata di mercato, attraverso Ordinanza Sindacale, solo laddove detta volontà venga manifestata formalmente dal 50% + 1 dei titolari di posteggio. Il termine ultimo per la presentazione di dette volontà è fissato a 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti il giorno di mercato che ricade in giornata festiva. Tale volontà potrà essere manifestata al Comune di San Mauro Pascoli con il mezzo ritenuto più idoneo dai titolari di posteggio. Nel caso in cui non si dovessero verificare tali condizioni, la giornata di mercato ricadente in giornata festiva si considera annullata, senza che ciò comporti alcun pregiudizio in ordine alle presenze dei titolari di posteggio. Per la località balneare, invece, verrà mantenuto il mercato o mercatino serale anche se ricadente in giornata festiva (2giugno e/o 15 agosto). Qualora ricorrano due o più di due giorni consecutivi di festa comprendenti il sabato ed il venerdì, il Sindaco, con apposito atto comunicato tempestivamente a tutti gli assegnatari dei posteggi, stabilirà il giorno in cui si effettuerà il mercato ambulante settimanale limitatamente alla settimana interessata. Per la località balneare, invece, verrà mantenuto il mercato o mercatino serale anche se ricadente in giornata festiva (2giugno e/o 15 agosto). Qualora ricorrano due o più di due giorni consecutivi di festa comprendenti il sabato ed il venerdì, il Sindaco, con apposito atto comunicato tempestivamente a tutti gli assegnatari dei posteggi, stabilirà il giorno in cui si effettuerà il mercato ambulante settimanale limitatamente alla settimana interessata.

ART. 30
Spostamenti di posteggio per miglìoria

1. Gli spostamenti di posteggio, per miglìoria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale, al fine di un assestamento generale delle fiere.

ART. 31
Gestione del registro delle presenze maturate

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 33.

ART. 32
Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/99, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purchè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti, salvo le ipotesi di assenza di cui al successivo comma 4.

4. Non è ammesso agli operatori di liberare il posteggio durante l'orario di vendita se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, può disporre deroghe all'obbligatorietà della presenza.

3. È possibile detenere in concessione nella stessa fiera non più di due posteggi.

4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, se giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, in caso contrario, quanto previsto al comma n. 6.

5. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.

6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

ART. 33
Revoca dell'autorizzazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/99, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 32.

ART. 34
Applicabilità altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Capo I, tranne quelle contenute nell'art. 5.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35

Norme in materia di funzionamento di fiere e mercati

1. I mercati, le fiere e le altre manifestazioni disciplinate dal presente regolamento sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. Nel caso fosse presente un consorzio di operatori che rappresenti almeno il 51% degli stessi, questi avrebbe la priorità nell'affidamento. Qualora si procedesse all'affidamento esterno, verrà effettuato sulla base di apposita convenzione che sarà oggetto di approvazione da parte dell'A.C. con successivo e separato provvedimento.
2. Gli uffici predisposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi attribuite dallo statuto comunale e regolamento di organizzazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito.
4. Le tende di protezione al banco di vendita ed eventualmente le merci, possono sporgere sul fronte delle corsie purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati. Possono sporgere altresì lateralmente, purché non rechino danno all'operatore vicino.
5. Al fine di favorire il corretto svolgimento delle operazioni mercatali e fieristiche è fatto divieto agli operatori di effettuare le vendite mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione sia effettuata con mezzi, strumenti o apparecchiature per l'amplificazione e diffusione dei suoni. E' permesso esclusivamente l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, secondo l'insindacabile giudizio degli agenti annonari della polizia municipale.
6. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. È fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori, pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 40.
8. Qualora la giornata di mercato coincida con una festività lo stesso mercato può essere confermato, anticipato o posticipato, previa richiesta di almeno una delle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale o di un terzo degli operatori assegnatari di posteggio a condizione che tale richiesta sia inoltrata almeno 30 giorni prima del mercato cui si riferisce, in ogni caso non può svolgersi il mercato nella giornata del 25/26 dicembre e 1° gennaio.
Il relativo provvedimento è assunto dall'organo comunale competente.
9. Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6, omologato e revisionato. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di

riscaldamento alimentari da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 50 Kg.;
- Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG;
- Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente.
- La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
- Debbono essere predisposti e resi disponibili n. 1 estintore portatile di tipo a polvere da 6 Kg., omologati e revisionati con capacità estinguente 13A89BC.

10. Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.

11. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale, ai quali i concessionari hanno l'obbligo di esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni loro richiesta.

ART. 36

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, compreso le biciclette se non condotta a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai residenti. Tale divieto è esteso a tutti durante l'effettuazione delle vendite. In ogni caso è ovviamente consentito l'accesso ai mezzi di soccorso/pronto intervento.
2. È vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
3. È sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.

ART. 37

Canone per la concessione dei posteggi

1. Le concessioni relative ai mercati annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone mercatale comprensivo della tassa rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Le concessioni relative alle fiere sono assoggettate al pagamento della tariffa di accesso alla manifestazione il cui importo è stabilito dall'organo comunale competente.

ART. 38

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Il trasferimento dell'azienda comporta l'acquisizione per il subentrante dell'anzianità di mercato o di fiera e dell'anzianità della medesima azienda maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione. Le assenze cumulate dal cedente nel corso dell'anno vengono azzerate al momento del trasferimento dell'azienda.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga per motivazioni di forza maggiore documentate dagli interessati.
4. È fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
5. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, effettuata disgiuntamente dall'autorizzazione, il titolare decade dalla concessione.
6. L'operatore subentrato nella proprietà o nel godimento dell'azienda di un dante causa può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di prodotti del settore merceologico e/o specializzazione merceologica a cui il presente regolamento ha riservato il posteggio.

ART. 39

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 40

Individuazione delle aree pubbliche di vendita

1. Il periodo e le giornate di svolgimento di mercato e fiere, l'ubicazione e la superficie complessiva delle aree mercatali/fieristiche, il numero e la superficie complessiva massima dei posteggi di mercato/fiere, i settori e/o le specializzazioni merceologiche dei mercati/fiere, sono indicati nelle schede dell'allegato n. 1 al presente regolamento.
2. Il Responsabile del Settore AA.EE./P.M., con proprio provvedimento, determina per ciascun mercato e per ogni altra area pubblica di vendita, l'esatta collocazione e la misura dei singoli posteggi, desumendoli dalle planimetrie già approvate, qualora esistenti, e/o dalle copie in atti delle concessioni di posteggio già rilasciate ai singoli concessionari.

ART. 41
Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti previsti dagli artt. 14 e 35 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Chiunque violi ogni altra limitazione o divieto stabilito dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689. In caso di particolare gravità o recidiva l'organo comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 42
Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.